

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2135

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALGANO, MONCHIERO, ANTIMO CESARO, SOTTANELLI, MOLEA

Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

Presentata il 25 febbraio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni si sono realizzati notevoli progressi in diverse discipline quali la medicina, l'audiologia, la pedagogia e la logopedia nonché nelle tecnologie ad esse applicabili; progressi che hanno contribuito in maniera significativa all'integrazione delle persone sorde nella società.

Dagli anni settanta, inoltre, si è cominciato a vivere un cambiamento nel modo di intendere la disabilità, tale cambiamento che ha avuto ripercussioni sia nella legislazione nazionale che nell'ambito del diritto internazionale.

Le lingue dei segni sono richiamate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva

dalla legge 3 marzo 2009, n. 18; dai principi di cui agli articoli 3 e 6 della Costituzione; ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, e in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998.

L'ONU, nella sua risoluzione 48/96 del 20 dicembre 1993, alla regola 5, lettera b), punto 7, esorta a considerare « l'uso della lingua dei segni nell'educazione dei bambini sordi, così come nelle loro famiglie e comunità. Alla stessa maniera, devono

prestarsi servizi di interpretariato nella lingua dei segni per facilitare la comunicazione fra le persone sorde e le altre persone ». Allo stesso tempo, al punto 6, si stabilisce l'obbligo degli Stati di utilizzare « tecnologie appropriate per dare l'accesso all'informazione orale alle persone con disabilità uditiva ».

Anche l'Unione europea attraverso la Carta dei diritti fondamentali e il Consiglio d'Europa attraverso la Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, riconoscono il diritto di tutte le persone di fronte alla legge e alla protezione contro la discriminazione.

L'Unione europea riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di misure che garantiscano la loro autonomia, la loro integrazione sociale e la loro partecipazione alla vita nella comunità.

Da parte sua, l'Agenzia europea per le esigenze educative speciali, nel suo documento del 2003 sui principi fondamentali dell'educazione di esigenze speciali, raccomanda agli Stati un quadro legislativo e politico che appoggi l'integrazione con dotazione di mezzi che amplifichino lo sviluppo e i processi che operano per l'inclusione.

Il Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione sulla protezione della lingua dei segni negli Stati membri (raccomandazione n. 1598 del 17 marzo 2003), riconoscendo la lingua dei segni come mezzo di comunicazione naturale e completo con capacità di promuovere l'integrazione delle persone con limitazioni uditive nella società e di facilitare il loro accesso all'educazione, all'impiego e alla giustizia. Sulla stessa linea, la raccomandazione n. 1492 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 2001 sui diritti delle minoranze nazionali ha raccomandato agli Stati membri di riconoscere ufficialmente la lingua dei segni. Allo stesso modo, e nello stesso senso, la dichiarazione scritta del Parlamento europeo n. 1 del 12 aprile 2004 sui diritti delle

persone sordo-cieche indica che « le persone sordo-cieche devono avere gli stessi diritti degli altri cittadini dell'Unione europea e che questi diritti devono essere garantiti mediante una legislazione adeguata in ogni Stato membro ».

In Italia, in virtù della ratifica della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi che riconoscono la lingua dei segni italiana a livello regionale nonché azioni a tutela dei diritti delle persone sorde e che ne promuovono l'inclusione sociale. Ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107 recante « Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche », la sordo-cecità è definita come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella citata dichiarazione scritta del Parlamento europeo.

Le persone sorde vivono in una società formata da una maggioranza di persone udenti e normodotate e ciò comporta la necessità di rimuovere le barriere della comunicazione che impediscono, in ogni ambito della vita quotidiana, l'accesso all'informazione, ai servizi e, in generale, alle risorse della nostra società.

Il linguaggio è il principale strumento di comunicazione: la conoscenza e l'uso della lingua favoriscono e rendono possibili l'accesso e la trasmissione della conoscenza e delle informazioni, oltre a essere la spina dorsale delle relazioni individuali e sociali. La lingua non è una semplice manifestazione della libertà individuale, ma trascende gli ambiti personali e diventa uno strumento insostituibile per la vita in società.

Non si può parlare di una partecipazione reale ed effettiva della cittadinanza nell'ambito di un sistema democratico senza accesso all'informazione e alla comunicazione e senza l'espressione di idee e di volontà attraverso una lingua.

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di individuare gli strumenti primari per rimuovere tali barriere, altrettanto gravi e invalidanti di quelle architettoniche, e di promuovere l'accesso all'informazione e alla comunicazione per le

persone sorde, sordo-cieche e con problemi uditivi in genere.

Nella presente proposta di legge si afferma, altresì, il principio della libertà di scelta: le persone sorde, i loro familiari nel caso di minori, hanno il diritto di scegliere la modalità di comunicazione e di accesso alle informazioni che prediligono, nel pieno rispetto delle loro autonomia e identità. Pertanto vanno sostenuti, tutelati e diffusi tutti gli strumenti per la comunicazione, gli ausili e le metodologie che garantiscono azioni di prevenzione e cura, integrazione e autonomia, nel rispetto delle scelte delle persone e delle loro famiglie: *screening* neonatale, protesizzazione digitale precoce, bilinguismo, metodo oralista, riconoscimento e promozione della LIS della LIS tattile.

Una vera integrazione sociale si realizza, però, non solo nella determinazione di un insieme di misure rivolte direttamente alle persone con disabilità, ma deve proiettarsi anche sul resto della cittadinanza, garantendo, la diffusione e l'uti-

lizzo della lingua dei segni e di tutti gli altri strumenti di accesso nelle istituzioni e negli enti nei quali si svolge un servizio pubblico, realizzando così il godimento reale ed effettivo dei diritti fondamentali.

La proposta di legge garantisce lo sviluppo delle capacità individuali delle persone sorde, sordo-cieche e disabili dell'udito, nel rispetto della dignità umana, sulla base delle differenti esigenze in relazione allo specifico percorso di vita, al *deficit* uditivo e alle scelte personali: questo implica che alcune persone possono optare per la comunicazione attraverso la lingua dei segni, altre preferiscono utilizzare strumenti che potenzino e rendano possibile la comunicazione orale (protesizzazione, sottotitolazione), e molte altre optano per scelte miste.

Viene riconosciuto il diritto di scelta e si lascia, in definitiva, la scelta in mano ai principali interessati: le persone con disabilità uditiva o sordo-cieche ovvero i loro genitori o tutori quando si tratta di minori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Diritti delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva e rimozione delle barriere della comunicazione).

1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che garantisce il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e anche in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere della comunicazione che limitano la partecipazione delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva in genere, alla vita collettiva.

2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e cura della sordità quali lo *screening* neonatale, la protesizzazione precoce con protesi digitali e tecniche di riabilitazione e logopedia. In merito alla comunicazione riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile, promuovendo altresì l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l'oralismo e il bilinguismo (della lingua italiana parlata e della LIS). Garantisce la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire inclusione sociale e accesso all'informazione per le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in lingua dei segni e ogni altra azione atta a realizzarne la piena autonomia, integrazione e realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle stesse persone e delle loro famiglie.

ART. 2.

(Libertà di scelta e non discriminazione).

1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale. Garantisce, inoltre, che tali persone possano liberamente fare uso della LIS o dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutti settori pubblici e privati, con il fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e libertà costituzionali e in maniera particolare il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché il diritto all'educazione e alla piena partecipazione alla vita politica, economia, sociale e culturale.

2. Nessuna persona può essere discriminata né trattata in maniera diseguale, direttamente o indirettamente, mentre esercita il suo diritto di opzione all'uso della LIS o di mezzi di sostegno alla comunicazione orale in qualsiasi ambito, pubblico o privato.

ART. 3.

(Prevenzione della sordità e strumenti atti ad attenuare, correggere o eliminare il deficit uditivo).

1. La Repubblica promuove l'attuazione di interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

ART. 4.

(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e rapporti con la pubblica amministrazione).

1. Gli ambienti, i processi, i beni e i prodotti e i servizi, nonché gli oggetti e gli

strumenti, gli utensili e i dispositivi devono assicurare le condizioni necessarie per essere comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte di tutte le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.

2. Gli edifici e gli ambienti, specie se di nuova costruzione, devono essere resi accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere e all'adattamento di apparati e di strumenti, avendo cura di realizzare negli edifici soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni, nonché di sistemi di automazione e di domotica.

3. Sono promossi, la diffusione e l'utilizzo della LIS, della LIS tattile e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi di attualità, ai *film*, alle *fiction*, ai documentari, ai messaggi promozionali e a ogni altro prodotto trasmesso dalle reti televisive pubbliche e private.

4. Le campagne pubblicitarie istituzionali, nonché le pagine e i portali *internet* di pubblica utilità o finanziati da fondi pubblici devono essere resi accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e di interpretariato nella LIS. Le Amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva sono tenute ad assicurare la loro accessibilità attraverso la prestazione di servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione o di stenotipia.

5. È garantito l'accesso delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva a tutti i servizi di emergenza e di pronto intervento nonché mediante l'utilizzo di nuove tecnologie ai messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emer-

genza di allarme per eventi eccezionali che coinvolgano la popolazione.

6. In ogni sede giurisdizionale e in ogni rapporto con la pubblica amministrazione è promosso l'uso di ogni metodologia comunicativa, lingua italiana parlata e scritta, LIS e LIS tattile, e di ogni strumento tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva. È altresì promossa, in favore delle medesime persone, la prestazione di servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile ed è assicurata la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire la piena fruizione dei servizi e delle risorse garantiti ai soggetti normodotati.

7. L'amministrazione giudiziaria e penitenziaria garantiscono l'accesso ai relativi servizi da parte delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, promuovendo, in particolare, la formazione e la disponibilità di servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile.

ART. 5.

(Scuola).

1. La Repubblica garantisce la prestazione di tutti i servizi per il sostegno e per l'integrazione degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità, uditiva e, in particolare, la presenza di un insegnante di sostegno, di un assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici nonché di altre risorse e di altri operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche. È garantita all'alunno e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva che hanno optato per tali lingue e l'accesso a modelli educativi che promuovano il bilinguismo o l'oralismo, in base alla libera scelta degli studenti e delle loro famiglie.

3. I piani di studio possono includere l'apprendimento della LIS come materia facoltativa da parte di tutta la scolaresca, facilitando l'inclusione sociale degli alunni sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva e promuovendo la diffusione dei valori di uguaglianza e di rispetto delle diversità linguistiche e culturali.

4. Al fine di disporre di professionisti qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile nonché per i ruoli di assistente alla comunicazione e di interprete della LIS, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, sentite le associazioni di tutela e di rappresentanza delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, i titoli di studio e l'*iter* formativo per l'accesso a tali professionalità e favorisce la loro formazione iniziale e permanente.

ART. 6.

*(Formazione universitaria
e post universitaria).*

1. La Repubblica garantisce l'accesso all'istruzione universitaria e *post* universitaria attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti e i servizi per l'abbattimento delle barriere della comunicazione, linguistiche, tecnologiche e di altra natura, assicurando pari opportunità e autonomia degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva.

2. Ai fini di cui al comma 1 e nel rispetto dell'autonomia universitaria, sono promossi l'uso e l'insegnamento, nell'ambito dei corsi di laurea e nella formazione *post* laurea, da parte degli studenti, della LIS, della LIS tattile e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione e l'accesso all'informazione degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva.

ART. 7.

*(Inclusione lavorativa
e formazione permanente).*

1. La Repubblica garantisce che nei luoghi di lavoro siano assicurati pari op-

portunità e accessibilità ad ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, rapporti con la dirigenza e con i colleghi nonché ad ogni altro aspetto che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo di strumenti, ausili e tecnologie atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.

ART. 8.

(Tutela della salute).

1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e di cura, promuovendo l'utilizzo di canali comunicativi e linguistici nonché di tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva attraverso l'uso della LIS e di sistemi di sottotitolazione.

ART. 9.

(Arte, cultura e tempo libero).

1. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono e garantiscono la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale, il turismo accessibile, la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato nella LIS e di sistemi di sottotitolazione.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono, in particolare iniziative finalizzate a far conoscere e a rendere fruibile il patrimonio culturale alle persone sorde, sordo-cieche, o con disabilità

uditiva attraverso la formazione al personale, l'organizzazione di visite guidate in LIS, video guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche e tutto ciò che può migliorare la fruibilità di attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

ART. 10.

(Trasporti).

1. Nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono previsti servizi di interpretariato nella LIS, sistemi di sottotitolazione e di informazione accessibile, in particolare nei punti di informazione e di contatto con il pubblico.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni e le istruzioni sulle norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse in LIS e siano sottotitolate.

ART. 11.

(Partecipazione politica).

1. Le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti provvedono a rendere accessibili e pienamente fruibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali, attraverso l'uso della LIS e di sistemi di sottotitolazione, nonché di ogni altro strumento o metodologici adeguati.

2. Le regioni e gli enti locali promuovono l'uso della LIS e di sistemi di sottotitolazione nelle riunioni plenarie di carattere pubblico e in qualsiasi altro evento di interesse generale.

ART. 12.

(Attuazione, monitoraggio e sanzioni).

1. Le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ad as-

sicurare, secondo le proprie competenze e in base alle proprie responsabilità, l'attuazione della presente legge, monitorandone l'applicazione e predisponendo opportune sanzioni in caso di inadempienze.

ART. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ai sensi della legislazione vigente.

€ 1,00



17PDL0023840